

Articolo 2

La Finlandia non è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2021

Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione

21CE2368

